



Sentenza n. 235/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Maristella Filomena

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24495** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 42273, reso da **BALDASSARRE ANNAMARIA**

(cod. fisc.: BLDNMR69A41C352K), agente contabile addetta alla riscossione

dei diritti di anagrafe del comune di Amato (CZ) per l'esercizio 2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, udita la relazione del giudice

relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il pubblico ministero, nella persona

del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso per

l'amministrazione comunale e per l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 35/2026, il magistrato designato ha chiesto la fissazione

dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto giudiziale

indicato in epigrafe, reso dall'agente contabile Annamaria Baldassarre per

l'esercizio finanziario 2022, relativo alla riscossione, per il comune di Amato,

dei diritti di anagrafe. In particolare, il magistrato designato ha dichiarato

che *“Prima di procedere all'esame nel merito della gestione, va affrontata la*

questione relativa alla sufficienza, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dall'agente contabile" perché "Nella fattispecie in esame è acclarato che la gestione rendicontata dall'agente contabile è inclusiva solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tiene conto degli importi introitati tramite forme diverse." Ha, pertanto, concluso che, poiché "l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti", il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato improcedibile.

2. Con decreto presidenziale n. 76 del 18 febbraio 2026, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 24 giugno 2026.

3. All'udienza pubblica del 24 giugno 2026, nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione. Il pubblico ministero ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La relazione del magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti. Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che *"Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione*

della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi

vigenti.”. La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie

soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel

tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo,

maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per “*maneggio di danaro*

pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di

denaro” e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste

indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per

la riscossione). Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il

conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate

comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023

e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n.

234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana,

sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez.

giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che

l’espressione “*maneggio di danaro pubblico*” deve essere considerata nel

senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti

dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di

riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti

contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale,

PagoPA *et cetera*). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro

pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare,

peraltro, evidente che l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale

per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la

disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti ma ne

dispone anche in piena autonomia, ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, il conto giudiziale della riscossione deve necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento. Ne deriva che il conto giudiziale in esame è da dichiarare improcedibile, per le ragioni sopra esposte. Mette conto evidenziare, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 42273. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

